

0314.14.Impugnazioni.

Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VIII: dell'adozione di persone maggiori di eta' capo III: dell'adozione speciale Art.314/14. [Impugnazioni.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 314.14. (1) [Impugnazioni.

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

modifiche - note|green

COMMENTI

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

articolo previgente|red

0314.14.Impugnazioni.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

1. La sentenza è notificata d'ufficio nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.
2. Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.
3. La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

C.C.

CC

0314.14.Impugnazioni.

314 quattuordecim
impugnazioni